

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

SENTENZA n. 3/2021

resa nel procedimento con prot. n. 3 del 2021, instaurato d'ufficio ex art. 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI del 16 aprile 2021; procedimento instaurato nei confronti dell'atleta Ludovica Francesca Tirico (tessera n. 602623), della società Armonia d'Abruzzo Chiti (cod. soc. 14/000952) e della società Gimnall Pesaro.

IN FATTO

Con Verbale della Commissione Omologazione Gare del 26 aprile 2021 si rilevava che solo 2 delle 3 ginnaste che hanno partecipato alla 1° Prova del Campionato di Serie C GR ZT 3, svoltasi a Serravalle (RSM) il 18 aprile 2021, appartenenti alla società Gimnall Pesaro, risultavano tesserate; inoltre, si rilevava che la ginnasta Ludovica Francesca Tirico risultava tesserata per la società Armonia d'Abruzzo Chiti (cod. soc. 14/000952) con tessera n. 602623 e non già per la Gimnall Pesaro.

L'affiliato Gimnall Pesaro faceva pervenire Memoria difensiva. Gli ulteriori soggetti del procedimento – l'atleta e l'affiliato Armonia d'Abruzzo Chiti (cod. soc. 14/000952) – non facevano pervenire Memorie.

Le circostanze relative alla partecipazione dell'atleta alla predetta gara non sono state oggetto di contestazione da parte della società Gimnall Pesaro con la Memoria inviata e, dunque, risultano provate nel presente procedimento. Come pure, nella predetta Memoria la società rilevava come la ginnasta fosse stata concessa in prestito, come confermato dall'attività istruttoria svolta (data richiesta 12 febbraio 2021).

Orbene, le Norme tecniche prevedono che per i Campionati di Serie C, la società *“deve utilizzare almeno tre proprie ginnaste in ogni prova (compreso la ginnasta straniera residente) e può avvalersi della ginnasta in prestito”*. Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione Omologazione – con il verbale che notoriamente possiede fede privilegiata – alla predetta gara hanno partecipato solo 2 atlete tesserate per la società più la ginnasta in prestito. Circostanza, anche in questo caso, mai contestata dalla stessa Gimnall nella propria Memoria e, come tale, provata nel procedimento.

Dal punto di vista oggettivo, dunque, dalla predetta ricostruzione e dagli accertamenti procedurali si ritiene raggiunta la prova dell'irregolarità della partecipazione alla Prima Prova del Campionato di Serie C GR ZT3 da parte della Gimnall Pesaro.

Dal punto di vista soggettivo, l'affiliato Gimnall Pesaro era tenuta a conoscere la

regolamentazione di gara ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia.

Nessuna responsabilità deve invece riconoscersi in capo all'atleta e alla società Armonia d'Abruzzo Chiti, le quali non hanno condizionato (né avrebbero potuto) con le loro condotte l'utilizzazione da parte della Gimnall Pesaro.

Quanto alla misura della sanzione, a carico dell'affiliato Gimnall Pesaro, si ritiene che il grado di colpa nella violazione sia minimo anche in ragione delle difese processuali e del loro tenore, nonché della implicita afflittività dell'inefficacia dei risultati conseguiti. In ragione di ciò, si ritiene di applicare la sanzione dell'ammenda giacché commessa a titolo di colpa che ha "influito sul regolare svolgimento dell'attività federale" ex art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia.

Quanto alla Classifica di gara, deve dichiararsi inefficace il punteggio conseguito dall'affiliato Gimnall Pesaro nel Corso della Prima Prova del Campionato di Serie C GR ZT3, con conseguente rimodulazione della Classifica.

P.Q.M.

lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- dichiara esenti da responsabilità l'atleta Ludovica Francesca Tirico e la società Armonia d'Abruzzo Chiti;
- condanna l'affiliata Gimnall Pesaro all'ammenda, nel suo minimo ammontare, pari a 500,00 Euro per la violazione degli artt. 2 e 6 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con le Norme tecniche del Campionato 2021; con regime di responsabilità solidale ex art. 6, comma 3, Regolamento di Giustizia;
- rende inefficace *ex tunc* i risultati di gara conseguiti nel corso della Prima Prova del Campionato di Serie C GR ZT3 dall'affiliata Gimnall Pesaro, attesa l'irregolarità nella propria partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la riformulazione da parte degli organi e uffici competenti della classifica del Campionato di Serie C GR ZT3.

Roma, 14 maggio 2021

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

